

Legge 10 aprile 1962, n. 165

# **Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo**

**Gazzetta Ufficiale, 30 aprile, n. 111**

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Articolo 1

Articolo unico. -- La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata. Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è unito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e, in caso di recidiva, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.